

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1988

Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende estendere ai cittadini italiani, che siano divenuti tali per matrimonio o per naturalizzazione, i benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153.

Come è noto, ai sensi del citato articolo 5, e degli articoli 1 della legge 8 aprile 1983, n. 112, e 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, che ad esso si richiamano, i lavoratori italiani emigrati, i non emigrati, i loro congiunti e i profughi, i quali abbiano dovuto o debbano effettuare i loro studi all'estero non per libera scelta ma in quanto colà residenti per motivi di lavoro o di nascita o di appartenenza al nucleo familiare, possono ottenere il riconoscimento, a tutti gli effetti di

legge, dei loro titoli di studio stranieri conseguiti all'estero. Detto riconoscimento è stato previsto dal legislatore al fine di permettere agli interessati di inserirsi o reinserirsi nelle attività lavorative all'atto del rientro in Patria a parità di condizioni con chi ha potuto compiere analoghi studi in Italia.

Dal predetto beneficio restano peraltro esclusi coloro che, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, abbiano poi acquisito la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio o per naturalizzazione.

Tale situazione è fonte di una grave discriminazione a danno di soggetti che, pur riconosciuti dallo Stato italiano come suoi cittadini, restano di fatto stranieri quanto alla possibilità loro offerta di esercitare in pieno, ed a parità

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di condizioni con gli altri cittadini italiani che siano tali per nascita, i loro diritti nel campo economico e sociale, diritti costituenti un attributo essenziale ed imprescindibile dello *status* di cittadino. D'altra parte, lo stesso presupposto che ha dato luogo al riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, alle categorie richiamate all'inizio (i lavoratori italiani emigrati, i lavoratori italiani non aventi lo *status* di emigrato, i profughi), e cioè l'aver dovuto intraprendere un corso di studio all'estero a

causa di un oggettivo stato di necessità, quale la permanenza all'estero, sussiste anche nei confronti dei soggetti in favore dei quali si intende ora intervenire.

Per le considerazioni svolte, è stato predisposto il presente disegno di legge, che consta di un unico articolo e che prevede per l'appunto l'estensione ai soggetti, che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione, i benefici previsti dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Gli interessati dovranno esibire al Provveditorato agli studi, cui inoltreranno la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.

3. Le prove di cui al quinto comma dell'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma attraverso qualunque documento proveniente dalla pubblica Amministrazione che sia idoneo a provarlo.